

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione parcelle a favore avv. Matteo Giaccari a fronte prestazioni professionali rese all'AMAT.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 93 del 21 maggio 1994 con cui si nominava, ai sensi dell'art. 4 della disciplina normativa "quadri" di cui al CCNL, l'avv. Matteo Giaccari quale difensore del ff. Capo Area Officina sig. Maggio Alessandro, sottoposto a giudizio perchè imputato del reato occorso nell'anno 1991 al dipendente Coppola Alfredo;
- vista la successiva deliberazione n° 288/94 con cui veniva corrisposto al citato professionista, a titolo di acconto per fondo spese, l'anticipazione di £ 1.000.000;
- vista la sentenza emessa in data 1/3/1997 dalla Sezione Penale del Tribunale di Taranto con cui il Maggio risulta assolto dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste;
- vista la deliberazione n° 264 del 21 novembre 1996 con cui si nominava, ai sensi dell'Accordo aziendale del 27/2/1972, l'avv. Matteo Giaccari quale difensore dei dipendenti Lolli Leonardo, Galli Giuseppe, Sagliocca Paolo e Chiti Armido, tutti con qualifica di conducenti, sottoposti a procedimento penale per avere, in servizio sugli autobus della linea urbana n° 24, abusato del proprio ufficio omettendo nelle ultime corse, l'ultima fermata prevista sul viale del Lavoro, nel quartiere Paolo VI;
- atteso che con la stessa deliberazione n° 264/96 veniva corrisposto al citato professionista, a titolo di acconto per fondo spese, l'anticipazione di £ 2.000.000;
- vista la sentenza emessa in data 24 gennaio 1997 dalla Sezione Penale del Tribunale di Taranto con cui i citati quattro conducenti risultano assolti dal reato loro ascritto perchè il fatto non sussiste;
- viste le note datate 11 marzo 1998, inviate dall'avv. Matteo Giaccari, con allegate le proposte di parcelle emesse a fronte delle prestazioni professionali rese nei giudizi innanzi indicati che, rispettivamente, ammontano a £ 7.360.000 e £ 3.654.000, oltre a IVA e CAP;
- ritenuto poter autorizzare la liquidazione delle stesse;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di prendere atto delle sentenze emesse a favore dei dipendenti Maggio Alessandro, Lolli Leonardo, Galli Giuseppe, Sagliocca Paolo e Chiti Armido per le causali di cui in narrativa;
- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore dell'avv. Matteo Giaccari per la complessiva somma di £ 11.014.000, oltre a IVA e CAP, di cui alle proposte di parcelle emesse a fronte delle prestazioni professionali rese nelle cause penali in narrativa specificate.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



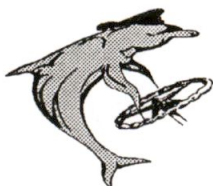
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **26 MAR. 1998**

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. E.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 02/aprile/1998

Prot. n° : Dir/ 952/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

pr. Manuale 2.4.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 26 marzo 1998, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 64 - 65 - 66 - 68 - 69 - 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76
- 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

93/94
288/94

AVV. MATTEO GIACCARI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto, lì 11.03.98

RACCOMANDATA AR

Spett.le
A.M.A.T.
via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO -

MAGGIO ALESSANDRO (Proc.penale dianzi al Pretore di Taranto
- Del. n.93 del 21.05.94).

Vi invio in allegato copia della sentenza di assoluzione
emessa dal Pretore di Taranto in data 19.02.97 in favore del Sig.Maggio
Alessandro, nonchè nota specifica relativa alle mie competenze
professionali.

Rimango in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro,
ringraziandoVi per la fiducia accordata.

Cordiali saluti,

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2738
16 MAR. 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
CdA	

Avv. Matteo Giaccari

AVV. MATTEO GIACCARI

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto ,11

NOTA SPECIFICA

per l'A.M.A.T. nel procedimento penale a carico di MAGGIO Alessandro+1,
dinanzi al Pretore di Taranto.

Esame e studio	300.000
Informative	100.000
Indennità di attesa ud.25.5.94, 12.12.94, 10.04.95, 21.06.95, 17.01.96, 15.04.96, 26.06.96, 04.12.96, 15.01.97, 03.02.97, 19.02.97 (min.3 ore)	3.600.000
Onorari per la partecipazione alle 11 udienze dibattimentali e la discussione orale	3.600.000
Rimborso forf.10%	<u>760.000</u>
TOTALE	8.360.000
Acconto (fatt.n.54 del 21.12.94)	<u>1.000.000</u>
TOTALE	7.360.000
IVA 20% su onorari e CAP	1.501.440
C.A.P.2%	<u>147.200</u>
TOTALE	9.008.640
R.A. 20%	<u>1.472.000</u>
TOTALE	7.536.640

Avv. Matteo Giaccari

LA PRESENTE NOTA NON COSTITUISCE FATTURA
CHE SARA' EMESSA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO
SECONDO LE VIGENTI LEGGI FISCALI

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE

SENTENZA

(artt. 544 e segg. , 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. GIUSEPPE DISABATO alla pubblica udienza del 19/02/1997 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

1)CAVALIERE SILVANO nato a Taranto il 05/05/1948 e residente in Reggio Emilia alla Via L.Spallanzani n.3

LIBERO ASSENTE

2)MAGGIO ALESSANDRO nato a Taranto il 09/10/1933 ed ivi residente alla Via Lama n.380

LIBERO ASSENTE

IMPUTATI

del reato di cui agli artt.

art.590 cpv c.p., per aver per colpa generica(negligenza,imprudenza, imperizia) e specifica (vilazione delle norme in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, art.2087 c.c.) cagionato al lavoratore dipendente COPPOLA ALFREDO una malattia insanabile (ipoacusia percettiva bilaterale).

Elementi della condotta colposa:

nelle rispettive qualità di direttore di esercizio il 1°, di capo officina deposito il 2° dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto adibivano il Coppola a lavorazioni inerenti il settore officina meccanica che,in relazione alla loro tipicità, all'impiego di utensili ed attrezzi elettrici, manuali ecc., alla tipologia degli ambienti in cui venivano eseguiti, sono caratterizzati da presenza persistente di rumorosità, senza dotare il predetto di mezzi

N.25828/92
R.G. notizie
di reato

N.1130/94
R.G.
Dibattimento

N.
Reg. G.I.P.

N.546/97
Reg. Sentenze

Deposita il
03/03/97

Data
irrevocabilità

Estratto ex
art. 28 reg.
esec. al P. M.
Pretura
Circondariale
il

N.
Reg. Esecuzione

Redatta scheda
il

N.
Camp.ne Penale

personali di protezione dell'udito (cuffie, tappi auricolari: art.379 D.P.R. 303/56).

Si verificava pertanto che il Coppola, esposto al rumore a cagione della propria attività lavorativa quale operaio addetto alla revisione, riparazione, manutenzione degli automezzi AMAT, contraeva l'anzidetta malattia professionale.

In Taranto accertato il 26/03/1991.

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. BEVILACQUA FILOMENA v.p.o.-delegato-

del difensore di fiducia avv.G.PIEROTTI e CARLO PETRONE, di fiducia per il 1° e avv.MATTEO GIACCARI, di fiducia, sostituito dall'avv.NICOLA CERVELLERA.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero chiede previa concessione di attenuanti generiche, la condanna dell'imputato a mesi 4 di reclusione e benefici di legge per entrambi gli imputati.

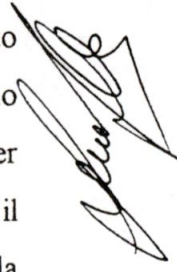
I difensori degli imputati l'avv.PIEROTTI per il CAVALIERE chiede l'assoluzione in via subordinata minimo della pena e conversione della pena, l'avv.PETRONE chiede l'assoluzione.

L'avv.CERVELLERA per MAGGIO chiede l'assoluzione in subordine minimo della pena e conversione della stessa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Concluse le indagini preliminari il Pubblico Ministero presso la Pretura Circondariale di Taranto ha esercitato l'azione penale nei confronti degli imputati, nei termini risultanti dal capo d'imputazione indicato in epigrafe, emettendo nei loro confronti, ai sensi degli articoli 554 e 555 c.p.p., decreti di citazione a giudizio ritualmente e tempestivamente notificati.

Avuta la parola, il rappresentante dell'Ufficio del Pubblico Ministero ha esposto il fatto riferendo che il 26.3.1991 si accertava che gli imputati, per colpa generica e specifica (violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro - articolo 2087 c.c.), cagionavano al dipendente Coppola Alfredo una malattia insanabile (ipoacusia percettiva bilaterale) perché, Cavaliere Silvano nella qualità di direttore di esercizio ed Maggio Salvatore nella qualità di capo officina deposito dell'Azienda Municipalizzata Trasporti di Taranto, adibivano il Coppola a lavorazioni inerenti il settore officina meccanica che, in relazione alla loro tipicità, all'impiego di utensili ed attrezzi elettrici, manuali ecc., alla tipologia degli ambienti in cui venivano eseguiti, erano caratterizzati da presenza persistente di rumorosità, senza provvedere a dotare il predetto lavoratore di mezzi personali di protezione dell'udito (cuffie, tappi auricolari : articolo 379 D.P.R. 547/55), né ad adottare tutti i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuire l'intensità del rumore (articolo 24 D.P.R. 303/56), così verificandosi che il Coppola, per l'esposizione al rumore durante la sua attività lavorativa di addetto alla revisione, riparazione e manutenzione degli automezzi AMAT, contraeva l'anzidetta malattia professionale. Fatti verificatisi in Taranto.



Tali circostanze il rappresentante dell'accusa ha chiesto di provare attraverso l'esame dei testi di lista che ebbero ad assistere ed accertare i fatti di causa, della certificazione medica relativa alla malattia contratta dal Coppola, del regolamento di assunzione personale presso l'AMAT di Taranto, della planimetria dei locali officina e dei risultati di rilievi audiometrici disposti in tali locali.

Dal canto suo la difesa degli imputati, assumendo l'insussistenza di colpa nei loro assistiti, ha chiesto di provare dette circostanze a mezzo dell'esame degli imputati e del teste di lista.

Acquisita la prova documentale prodotta, ammesse ed assunte le prove testimoniali richieste ed esaurita l'istruttoria dibattimentale con la lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, il rappresentante dell'Ufficio del Pubblico Ministero e la difesa hanno rassegnato le conclusioni riportate nel verbale d'udienza in atti.

Dall'istruttoria dibattimentale non è emersa una prova sufficiente all'affermazione della penale responsabilità dei prevenuti in ordine al reato loro ascritto.

D'Addario Rita e Trisolini Vittoria, funzionari dell'ispettorato del lavoro che svolsero accertamenti in seguito alla denuncia di malattia professionale, in sede di esame testimoniale hanno riferito che da un sopralluogo effettuato nell'officina ove il Coppola lavorava ebbero modo di notare che si trattava di un ambiente molto rumoroso. È comunque opportuno sottolineare che entrambe le testi hanno riferito che l'accertamento sul livello di rumorosità nell'officina non fu fatto con strumenti adeguati, ma il loro giudizio espresso durante l'esame testimoniale si basa su quelle che furono le loro impressioni al momento del sopralluogo. Del resto la Trisolini ha dichiarato che la loro ispezione fu molto superficiale, e non esaminarono nemmeno i tipi di attrezzature presenti nell'officina. Hanno comunque precisato che il Coppola era esposto alla rumorosità dell'intera officina, e non del singolo reparto ove era addetto (radiatorista).

Maggiori precisazioni in merito all'esposizione al rumore sono venute dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa Coppola Alfredo, il quale ha dichiarato che all'epoca dell'insorgenza della malattia professionale, pur essendo formalmente addetto al reparto radiatorista, quando si presentava la necessità si spostava in altri reparti molto più rumorosi. Il teste ha spiegato l'ubicazione all'interno dell'officina del suo posto di lavoro, di fianco a quello carpenteria (molto rumoroso) dal quale era diviso da un muro divisorio con una grande porta che era sempre aperta. Egli lavorava per sei ore sei ore e mezza al giorno, salvo straordinari, e fino a quando non gli diagnosticarono l'ipoacusia bilaterale l'azienda non gli aveva mai fornito cuffie di protezione. Ha dichiarato altresì che fuori dell'orario di lavoro non è esposto a rumori elevati e il suo giudizio in merito alle attuali condizioni di lavori nell'officina è che di fatto nulla è cambiato: quindi il livello di rumorosità, secondo quanto riferito dal teste, sarebbe immutato. Questa

circostanza si rileverà molto importanti quando saranno valutate i risultati delle misure fonometriche fatte dal teste Fumarola Vittorio.

Il Coppola ha dichiarato che già da molti anni prima che gli fosse diagnosticata l'ipoacusia bilaterale, in una delle visite periodiche cui veniva sottoposto, gli fu riferito che avrebbe avuto problemi all'udito, ma egli non rappresentò questa circostanza ai suoi superiori, né richiese cuffie antirumore.

Il teste Fumarola Vittorio, responsabile fisico del presidio multizonale di prevenzione, ha riferito che su richiesta dell'AMAT si recò presso l'officina per misurare il livello di rumorosità in tutti i reparti. Il teste ha spiegato che in base alle normative vigenti la rumorosità non crea problemi fino a quando non raggiunga il livello di 80 decibel, mentre da 80 ad 85 decibel ci si trova ad un livello che la legge considera di allarme, ma non ancora di pericolo e pertanto non è richiesto l'uso di misure protettive, mentre da 85 a 90 decibel è un livello di pericolo : superati i 90 decibel occorre fornire ai lavoratori le cuffie di protezione. Sulla base dei risultati delle misurazioni effettuate e del tempo di esposizione dei lavoratori al rumore, il Fumarola giungeva alla conclusione che il livello di rumorosità in generale nell'officina non superava gli 85 decibel : quindi non andava oltre il livello di allarme. In particolare nel locale officina, ove il Coppola era addetto, il livello massimo di rumorosità da lui misurato era di 83 decibel, questo però quando era in funzione la smerigliatrice, un attrezzo particolarmente rumoroso, mentre negli altri casi il livello di rumorosità era minore (circa 80 decibel). Il teste, a domanda specifica del difensore dell'imputato Cavaliere, ha precisato che i livelli di rumorosità pari ad 80 decibel si riscontra anche in una strada di città.



L'imputato Cavaliere Silvano, in sede di esame, ha dichiarato che le mansioni del Coppola, all'epoca dei fatti, non lo esponevano ad un livello particolarmente alto di pericolosità, svolgendo egli mansioni di radiatorista che non richiedono l'uso di strumenti particolarmente rumorosi. L'imputato ha inoltre riferito che sin dal 1988 l'azienda fornì le cuffie antirumore, anche se questa circostanza, pur trovando un riscontro nella denuncia di malattia professionale, non è stata confermata dalle testi D'Addario e Trisolini, che ebbero modo di accertare che l'unica fattura di acquisto di simili strumenti che l'azienda fornì al momento delle indagini era data aprile 1990. L'imputato ha

comunque precisato che il Coppola non ebbe mai a lamentarsi delle condizioni di lavoro e che le USL, durante le loro verifiche periodiche sul posto di lavoro, nulla rilevavano.

Sulla base degli elementi acquisiti non può pervenirsi ad una affermazione di responsabilità nei confronti dei prevenuti. Deve infatti considerarsi che, all'epoca della presunta insorgenza dell'ipoacusia bilaterale nel Coppola, nessuna misurazione del livello effettivo di rumorosità fu fatto all'interno dell'officina, e pertanto non esiste una prova certa che la rumorosità raggiungesse un livello di pericolosità così come riferito dal teste Fumarola. Al contrario l'imputato Cavaliere ha dichiarato che le USL, durante i loro controlli, non rilevavano nulla in merito, e ciò porta a ritenere che la rumorosità fosse ad un livello accettabile. Tale conclusione sembra confortata dalle misurazioni effettuate dal Fumarola e dalle dichiarazioni rese dal Coppola, che durante la sua deposizione ha dichiarato che a suo giudizio le condizioni di lavoro all'interno dell'officina sono rimaste invariate. Deve inoltre aggiungersi che non è emerso dall'istruttoria che altri lavoratori abbiano avuti problemi di udito al pari del Coppola, e ciò ad ulteriore dimostrazione del contenuto livello di rumorosità nell'officina.

Tutto ciò non permette in alcun modo di ritenere che l'ipoacusia bilaterale del Coppola sia dovuta all'esposizione ai rumori all'interno dell'officina, costituendo tale circostanza un semplice indizio che nell'istruttoria dibattimentale non ha trovato un valido riscontro, che poteva essere il superamento del livello di rumorosità: ma questa circostanza, per le cose dette, non può ritenersi dimostrata. Del resto il livello di rumorosità che può presumersi esistente all'epoca dei fatti, e che qui si è desunto dalle dichiarazioni del teste Fumarola (circa 80 decibel), è pari a quello di altri ambienti vita, e quindi la causa della malattia del Coppola potrebbe essere di altra natura o dovuta ad altre esposizioni a rumore.

Deve quindi pervenirsi ad una assoluzione dei prevenuti dal reato loro addebitato, anche perché nessun rimprovero può muoversi agli stessi. Prima che fosse diagnosticata la malattia del Coppola essi non avevano alcun elemento per valutare l'opportunità o la necessità di munire i lavoratori di mezzi di protezione, quindi fino a tale momento nessuna colpa poteva essere loro imputata: del resto dalle precedenti visite il lavoratore risultava idoneo alla mansione (si veda certificazione medica). Quando ebbero notizie

della malattia del Coppola provvidero a dotarlo delle necessarie cuffie, così come dichiarato dallo stesso Coppola. Va pertanto dichiarata l'assoluzione dei prevenuti.

P.Q.M.

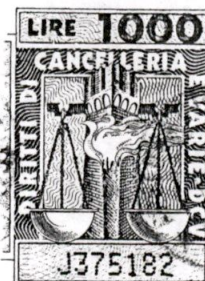
Il Pretore di Taranto

visto l'articolo 530 c.p.p. assolve CAVALIERE Silvano e MAGGIO Alessandro dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Taranto, 01/03/97.

IL COLLABORATORE DI JUSTIZIA
(Michele CACCIARO)

Il Pretore
dr. Giuseppe Disabato



204/96

AVV. MATTEO GIACCARI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto, lì 11.03.98

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
A.M.A.T.
via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO -

LOLLI LEONARDO - CHITI ARMIDO - GALLI GIUSEPPE - SAGLIOCCA PAOLO -
(Proc.penale dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Taranto - Del.
n.264 del 21.11.96).-

Vi invio in allegato la copia della sentenza di assoluzione
emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto in data 04.12.96, nonché la
nota specifica relativa alle mie competenze professionali.

Rimango in attesa di un Vostro cortese senno di riscontro,
ringraziandoVi per la fiducia accordata.

Cordiali saluti,

Avv. Matteo Giaccari

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2439
del _____	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
cd A	
/h	

AVV. MATTEO GIACCARI

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto, lì

NOTA SPECIFICA

per l'A.M.A.T. nel procedimento penale a carico di LOLLI Leonardo, CHITI Armido, GALLI Giuseppe, SAGLIOCCA Paolo dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Taranto.

Esame e studio	400.000
Informative	100.000
Indennità di attesa ud.04.12.96 (min.2 ore)	240.000
Onorari per la partecipazione all'udienza preliminare e la discussione orale	4.400.000
Rimborso forf.10%	<u>514.000</u>
TOTALE	5.654.000
Acconto (fatt.n.38 del 29.11.96)	<u>2.000.000</u>
TOTALE	3.654.000
IVA 20% su onorari e CAP	745.410
C.A.P.2%	<u>73.080</u>
TOTALE	4.472.490
R.A. 20%	<u>730.800</u>
TOTALE	3.741.690

*Impossibile
3.654.000 oltre
CAP e IVA -*

Avv. Matteo Giaccari

LA PRESENTE NOTA NON COSTITUISCE FATTURA
CHE SARA' EMESSA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO
SECONDO LE VIGENTI LEGGI FISCALI

N. 1526/PS R.G.P.M.
N. 2700/PS R.G.I.P.
N. 617/96 SENT.

IRREVOCABILE IL 24-2-97



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Taranto

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Il Giudice, Dr. Umberto Massafra,

All'esito:

- dell'udienza preliminare

- del giudizio abbreviato

ha pronunciato la seguente

sentenza

nei confronti di:

nei confronti di 1) LOLLI Leonardo, nt. Taranto 02.01.1954 ed ivi res. Via Venezia Giulia n. 6; 2) CHITI Armido, nt. Taranto 03.05.1952 e res. Talsano, Via D'Ayala palazz. "G"; 3) GALLI Giuseppe, nt. Laterza (TA) 10.06.1954 e res. in Lama (TA) Via Gentile n. 13; 4) SAGLIOCCA Paolo, nt. Taranto 18.02.1952 e res. in Pulsano (TA) Comprensorio Luogo Vivo, II^a Trav. della II^a Strada -

I M P U T A T I

del reato di cui all'art. 323 c.p. per avere, quali dipendenti del I'A.M.A.T. in servizio quali autisti sugli autobus della linea urbana nr. 24, al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio non patrimoniale, abusato del proprio ufficio omettendo illegittimamente di percorrere per intero, nelle ultime corse, il Viale del Lavoro, sito nel Quartiere Paolo VI^o, svoltando anticipatamente per Via Alcide De Gasperi e saltando così, nonostante le esplicite richieste e rimozioni dei passeggeri, l'ultima fermata prevista sul suddetto viale.

In Taranto, li 26 e 28.11.94, 6.12.94 e 1.2.95 -

CONCLUSIONI

- del P.M.:

N.C.P. al fatto non sussiste

- della DIFESA:

N.C.P.



MOTIVAZIONE

Premesso che:

- a seguito di esposto presentato in data 27.2.1995 da vari cittadini e successive indagini di P.G. delegate, il P.M. in sede procedeva penalmente a carico di Lolli Leonardo, Chiti Armido, Galli Giuseppe e Sagliocca Paolo dei quali veniva richiesto il rinvio a giudizio per il reato in epigrafe specificato;
- all'odierna udienza preliminare, prodotto un documento da parte della difesa, le parti rassegnavano le concordi conclusioni sopra riportate.

Tutto ciò premesso, s'osserva.

A prescindere dall'indagine circa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato (dolo specifico), certamente assai dubbia, attesa la mansione di autisti degl'indagati e tenuto conto delle circostanze dei fatti denunciati, di certo la vicenda è rimasta sufficienza chiarita con la nota dell'AMAT in data 3.12.1996 oggi prodotta, dalla quale si evince che fu decisa -per motivi di sicurezza per la circolazione- una variazione del percorso sulla linea 24 (V.le del Lavoro lato 1° comprensorio, bretella 164 alloggi) e che sul tratto V.le del Lavoro, compreso tra Via De Gasperi e 1° comprensorio non è stata autorizzata alcuna fermata. E' stato altresì puntualizzato come "la circostanza che alcuni conducenti abbiano, eventualmente, effettuato la detta fermata **NON AUTORIZZATA** in Viale del lavoro, ha costituito ingiustificata eccezione e non già il normale espletamento del servizio".

E' palese dunque che difetta in radice l'elemento oggettivo del reato in quanto nessun diritto avevano gli esponenti ad ottenere la fermata d'autobus che si lamentava omessa.

Tutti gl'imputati vanno pertanto prosciolti dal reato loro ascritto con la formula "perchè il fatto non sussiste".

P.Q.M.

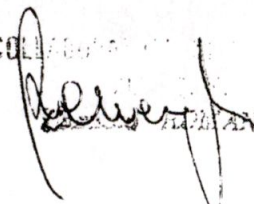
Il Giudice dell'udienza preliminare, visto l'art. 425 C.P.P.;

DICHIARA

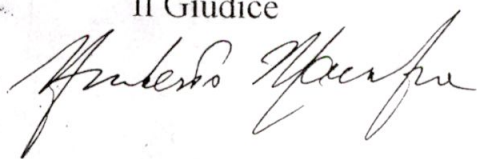
N.L.P. nei confronti di Lolli Leonardo, Chiti Armido, Galli Giuseppe e Sagliocca Paolo in ordine al reato loro ascritto perchè il fatto non sussiste.

Taranto, li 4/12/96

Il Giudice

25 COLLETTORI






24 GEN 1997
TARANTO

Depositate in Cancelleria
II EF-12-96

II CA
Cancelleria
Gennaro ROMANO

IL SOSTITUTO
(Dott. Giulio RIBICHETTI)

COMUNICATO AL P.M. e P.G.
II 20 GEN 1997